

Data Stampa 0006901 Data Stampa 6901

Data Stampa 0006901 Data Stampa 6901

Adempimenti Concordato preventivo, acconti con versamenti differenziati

Giorgio Gavelli

— a pag. 39

Patto con il fisco, fattore tempo sulla maggiorazione dell'acconto

Concordato preventivo

L'adesione differenzia il versamento rispetto al biennio oggetto dell'opzione

Per chi non rinnova è aperta l'ipotesi di guardare al reddito effettivo

Giorgio Gavelli

Soggetti in concordato biennale: maggiorazione dell'acconto limitata al primo anno di adesione. L'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) differenzia decisamente le modalità di versamento dell'acconto d'imposta, a seconda del periodo in cui si trova il contribuente rispetto al biennio oggetto di opzione. Si possono, infatti, individuare tre situazioni, ulteriormente "sfaccettate" al loro interno, con la fattispecie più difficile da affrontare (in quanto inedita) che riguarda coloro che, con il 2025, escono dal primo biennio di Cpb, potendo decidere se rinnovare, o meno, l'opzione.

Vediamo le varie casistiche.

Opzione effettuata per il biennio 2025-2026

I contribuenti che si trovano in questa situazione non sono interessati al nuovo "giro" di concordato; per loro la prossima scelta scatterà nel 2027. In questa ipotesi, la norma di riferimento, ai fini degli acconti, è il comma 1 dell'articolo 20 del Dlgs 13/2024, decreto Cpb, in base al quale l'acconto relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le

regole ordinarie ma tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. In questa fattispecie, quindi, non si dovrà versare alcuna maggiorazione (né nulla è dovuto, per gli acconti, a titolo di imposta sostitutiva) e, in base alla Faq dell'Agenzia del 28 maggio 2025 (riportata anche nella circolare n. 9/E/2025), se si utilizza il metodo storico occorre far riferimento al rigo "differenza" o "Ires dovuta" del quadro RN del modello Reddito 2026 (e non al reddito concordato per il 2026), ovvero al rigo IR21 del modello Irap 2026. Il metodo previsionale è vivamente sconsigliato, non solo perché farebbe entrare nel calcolo il reddito concordato 2026 (e il Vap - valore della produzione - relativo ai fini Irap), ordinariamente maggiore, ma anche l'impatto delle rettifiche ex articoli 15, 16 e 17 del Decreto Cpb, assai difficili da stimare a preventivo.

Prima opzione effettuata per il biennio 2026-2027

Non eccessivamente complessa è anche la situazione di chi fino a ora non ha aderito al Cpb ma lo farà nel prossimo autunno. Fermo restando che il primo acconto non può che essere calcolato secondo le regole ordinarie, per la scadenza di novembre occorre ricordare che il comma 2 dell'articolo 20 prevede particolari regole di determinazione dell'acconto per il primo periodo di adesione. In particolare:

- il calcolo col metodo storico comporta (anche) il versamento di una maggiorazione di importo pari al 10% (tre per cento ai fini Irap) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (ovvero tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il pe-


riodo d'imposta precedente) tenendo conto delle rettifiche imposte dagli articoli 15, 16 e 17 del decreto Cpb;

- il calcolo con il metodo previsionale individua il versamento della seconda rata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (senza considerare l'imposta sostitutiva).

Nell'ipotesi più comune (metodo storico), la maggiorazione del 10% di cui alla prima fattispecie andrà applicata sulla differenza tra il rigo Po6 ed il rigo Po4 del modello di adesione che sarà stato trasmesso poche settimane prima (imposte sui redditi), mentre quella del 3% (in ambito Irap) andrà applicata sulla differenza tra i righe Po8 e Po5 del predetto modello. Questa maggiorazione va assolto anche nel caso in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti d'imposta per il 2025 (Faq dell'8 ottobre 2024), con i codici tributo specificatamente approvati. Tale versamento va poi scomputato dal saldo dell'imposta ordinaria dovuta.

Conferme con probabile acconto maggiorato

La situazione più complessa è quella di chi ha esercitato l'opzione per il primo biennio di Cpb (2024-2025) e quest'anno dovrà decidere (in



presenza dei requisiti di accesso) se rinnovare o meno il patto con il Fisco, poiché, ad oggi, mancano indicazioni ufficiali.

Essi si possono trovare alternativamente:

- nella condizione di chi decide di non rinnovare l'opzione: non è chiaro, in questo caso, se la base di calcolo dell'acconto storico, sia il reddito effettivo del periodo d'imposta 2025 o quello concordato. Per semplicità (poiché si tratta dell'importo presente a quadro RN del mod. Redditi 2026 e al corrispondente rigo del modello Irap 2026) si propenderebbe per quest'ultima soluzione, in attesa di chiarimenti ufficiali, che dovranno necessariamente intervenire in tempo già per l'acconto da versare nei mesi di giugno/luglio. In effetti, stando alle regole generali, poiché il 2026 rappresenta per questi contribuenti una annualità non compresa in alcun Cpb, letteralmente avrebbe senso anche l'interpretazione che individua la base di calcolo nel reddito (e nel Vap) effettivi, anche se questa conclusione porterebbe maggiori difficoltà ed una divaricazione tra l'imposta indicata nei modelli e quella presa a riferimento per gli acconti;
- ovvero nella condizione di chi decide di rinnovare il Cpb per un altro biennio: in questo caso, fermo restando quanto sopra per il primo acconto, a novembre riteniamo si debba applicare la regola

(sopra ricordata) del «primo anno di concordato», che porta (con il metodo storico e salvo il caso di proposte al ribasso) al versamento della maggiorazione per tener conto dell'incremento legato all'accettazione della proposta. Anche su questa fattispecie sarebbero opportuni chiarimenti, tenendo conto che si tratta certamente del primo anno del nuovo biennio, ma non del primo anno di adesione al Cpb in senso assoluto.

In tema di maggiorazione, è opportuno ricordare che:

- per i soggetti fiscalmente trasparenti (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir) – comprese le imprese familiari – la maggiorazione dell'acconto specifica per il Cpb va versata (pro quota) dai soci/associati/collaboratori familiari (circolare 18/E/2024, risposta 6.13);
- in ipotesi di consolidato fiscale, con la Faq n. 4 del 15 ottobre 2024 l'Agenzia ha precisato che il versamento dell'acconto compete esclusivamente alla consolidante (articolo 118, comma 3, Tuir), il che sottintende che, per il primo periodo d'imposta di adesione al Cpb, la consolidata è tenuta a comunicare alla consolidante l'eventuale applicazione della maggiorazione in caso di applicazione del cosiddetto metodo storico.

Un'altra complicazione è dovuta al fatto che il 2026 è già di per sé un anno peculiare ai fini del calcolo degli acconti d'imposta (in particolare

quelli riferiti alle imposte sui redditi) con norme che impongono di rideterminare il dato storico come se le regole del 2026 fossero già state in vigore nel 2025 ovvero di sterilizzare l'effetto di alcune agevolazioni. Si tratta, ad esempio:

- del ricalcolo sulla rateazione delle plusvalenze imposto dal comma 43 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2026;
- dell'impossibilità di tener conto, ai fini degli acconti, dell'effetto dell'Ires premiale (articolo 1, comma, 443 della Legge n. 207/2024);
- della sterilizzazione – sempre ai fini degli acconti – del bonus nuovi assunti, di cui all'articolo 4 del DL n. 216/2023 e all'articolo 1, comma 399, della Legge n. 207/2024.

Si noti come tutte e tre queste disposizioni hanno effetto anche per i contribuenti in Cpb, per i quali le plusvalenze e il bonus nuovi assunti (in questo caso per il biennio 2025-2026) costituiscono rettifiche al reddito concordato, mentre l'Ires premiale può essere applicata (con le limitazioni imposte dalla relativa disciplina) sul reddito non assoggettato ad imposta sostitutiva. Qualora dovesse essere accolta la richiesta di prevedere tra le rettifiche la quota di iper-ammortamento, ai fini degli acconti scatterebbe (anche) per questi soggetti la previsione limitativa di cui all'articolo 1, comma 434, della Legge n. 199/2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto tra i diversi bienni e le situazioni di calcolo

2024-2025 Situazione Il contribuente non opererà per il Cpb 2026-2027	Irap per il valore della produzione	una maggiorazione tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini Irap	2026-2027 (PRIMO BIENNIO DI OPZIONE) Situazione Nessuna situazione particolare
Metodologia di calcolo dell'acconto "storico" Va chiarito se la base di calcolo dell'acconto è il reddito imponibile concordato per il 2025 (risultante dalla dichiarazione) o quello effettivo (da rideterminare). Stessa cosa ai fini	Situazione Il contribuente opererà per il Cpb 2026-2027	2025-2026 Situazione Nessuna situazione particolare	Metodologia di calcolo dell'acconto "storico" Si applicano le regole previste per il "primo anno" di concordato, che portano ordinariamente al versamento di una maggiorazione tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini Irap
	Metodologia di calcolo dell'acconto "storico" Si ritiene (in attesa di conferma) che si applichino le regole previste per il "primo anno" di concordato, che portano ordinariamente al versamento di	Metodologia di calcolo dell'acconto "storico" Il versamento si basa sul reddito/VAP concordati come risultanti dai modelli Redditi ed Irap 2026	